



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE**

### **Art. 1 Principi generali**

1. La società A.S.D. Basket Santarcangelo (di seguito "Società concessionaria") è concessionaria del Comune di Santarcangelo di Romagna della gestione delle seguenti palestre pubbliche:

- n. 2 palestre comunali annesse alla Scuola Media e denominate "A. Saffi" e "T. Franchini"
- n. 1 palestra comunale annessa alla Scuola elementare di San Vito "L. Ricci"
- n. 2 palestre provinciali, sala "A" e sala "B", annesse all'I.T.C. "R. Molari".

2. La Società concessionaria è autorizzata a organizzare il servizio, a stabilirne le modalità di erogazione e a riscuotere dagli utenti le tariffe di utilizzo di cui all'art. 7.

3. La Società concessionaria garantisce che tutte le palestre di cui al comma 1 siano dotate del servizio di custodia i cui costi sono già compresi nelle tariffe. Con tale servizio assicura che le strutture sportive e le loro attrezzature siano sempre idonee per l'uso.

### **Art. 2 Modalità e termine per la presentazione delle richieste**

1. Le società sportive interessate all'utilizzo delle palestre (di seguito "utenti") devono farne richiesta alla Società concessionaria scaricando dal sito [www.santarcangelobasket.com](http://www.santarcangelobasket.com) l'apposito modulo, che, compilato in ogni sua parte, deve ritornare entro il 30 giugno antecedente l'inizio di ogni stagione agonistica. L'invio della richiesta deve avvenire tramite posta elettronica.

### **Art. 3 Criteri di assegnazione**

1. L'assegnazione delle palestre avviene seguendo, per quanto possibile, i seguenti criteri di priorità, secondo l'ordine indicato:

- osservanza del principio della storicizzazione dell'assegnazione nell'anno sportivo precedente, quando confermativa delle nuove richieste;
- l'aver chiesto il servizio in forma annuale, rispetto a quella mensile o giornaliera;
- accettazione delle nuove richieste avanzate, con assegnazione d'ufficio sulla base degli spazi disponibili, tenendo conto della compatibilità della disciplina sportiva praticata con la palestra, della sede della società richiedente nel territorio comunale, dello svolgimento di campionati e/o manifestazioni agonistiche a qualsiasi livello, del numero indicativo dei praticanti e di ogni altro criterio che possa ragionevolmente determinare la scelta.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ivi comprese morosità o ritardi nel pagamento delle palestre, determina il venir meno di qualsiasi elemento di priorità in capo agli utenti.

3. La Società concessionaria, in caso d'inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e da quant'altro stabilito con la relativa concessione d'uso, ha facoltà di sospendere o revocare la predetta concessione.

#### **Art. 4** **Rilascio della concessione**

1. Entro il mese di agosto, sulla base delle richieste pervenute e predisposto il piano di utilizzo annuale applicando i criteri di assegnazione di cui al precedente articolo, viene trasmessa agli utenti la concessione definitiva delle palestre con la quale si specifica il relativo calendario d'uso, il periodo di concessione e quant'altro necessario alla gestione di che trattasi.

2. Copia della concessione deve ritornare alla Società concessionaria debitamente firmata per accettazione dal rappresentante legale delle società che utilizzano le palestre. L'acquisizione della concessione controfirmata è condizione preliminare indispensabile per l'avvio delle attività sportive presso la struttura concessa.

3. La concessione avrà validità per il periodo che la stessa indicherà, a decorrere, al massimo, dall'avvio del calendario scolastico fino al 31 maggio dello stesso anno scolastico. Sopravvenuto il termine di scadenza, la stessa scadrà da ogni effetto senza che intercorra alcuna comunicazione in merito.

#### **Art. 5** **Uso dell'impianto**

1. Gli utenti sono tenuti a usufruire dell'impianto solo ed esclusivamente nei giorni e ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione.

2. La Società concessionaria, nell'autorizzazione all'utilizzo della palestra è esonerata, a ogni effetto, da qualunque responsabilità che possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti. È altresì esonerata da responsabilità per infortuni ad atleti, ad accompagnatori e a chiunque altro sia presente, a qualsiasi titolo, durante gli orari della concessione, sia per gli allenamenti che per le manifestazioni o le gare. Gli utenti, durante l'utilizzo delle palestre, sono tenuti a dotarsi del materiale di pronto soccorso.

3. L'uso della palestra comprende anche quello degli impianti tecnici, degli spogliatoi e delle docce per gli atleti, nonché dei locali di servizio. La fascia oraria indicata nelle concessioni d'uso determina, in modo perentorio, l'ora di accesso agli spogliatoi in entrata e l'ora entro la quale gli stessi devono essere completamente sgomberati in uscita. Non sono ammesse deroghe all'orario di concessione.

4. E' consentita la presenza all'interno dell'impianto e negli spogliatoi solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati. Dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo della palestra un responsabile maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale.

5. La concessione in uso della palestra per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si può collocare anche in turni straordinari al sabato pomeriggio o alla domenica.

6. In relazione al tipo di pavimentazione della palestra è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti a usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

## **Art. 6** **Divieti**

1. All'interno della palestra è vietato:

- fumare;
- introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili;
- appendere striscioni o manifesti pubblicitari;
- installare stabilmente attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all'interno della palestra.

2. È altresì vietata la presenza di pubblico. Come già indicato nel comma 1 del precedente art. 5, è tassativamente vietata la sub concessione delle palestre a terzi. In tale eventuale caso, la concessione verrà immediatamente revocata.

## **Art. 7** **Tariffe di utilizzo**

1. Gli utenti che utilizzano le palestre sono tenute al versamento dei contributi tariffari fissati dall'Amministrazione Comunale, secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO ANNUALE (periodo dall'inizio della scuola al 31 maggio): Il pagamento avviene in due rate, così ripartite:

- il 70% del monte ore annuali calcolato da settembre a maggio entro il 30 novembre;
- il 30% calcolato sulle ore di effettiva disponibilità della palestra entro il 20 maggio.

ABBONAMENTO MENSILE: Il pagamento del contributo tariffario deve essere versato anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi, e in un'unica soluzione per tutto il periodo richiesto.

GIORNALIERO: Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'accesso, dovranno versare il contributo tariffario anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi.

2. Nel calcolo della somma da versare si tiene conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non dipenda dalla Società concessionaria. La tariffa è oraria e non può essere frazionata per eventuali usi inferiori a sessanta minuti.

3. L'omissione del versamento della contribuzione tariffaria rispetto alle scadenze comporta l'automatica sospensione dalla concessione in uso, che, se questa si protrae oltre i trenta giorni, diviene decadenza, con facoltà della Società concessionaria di avviare il procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito, nonché, una volta saldato il debito, la perdita delle priorità acquisite nell'assegnazione delle palestre, come indicato all'art. 3, comma 2.

4. La Società concessionaria ha facoltà di richiedere idonea garanzia, mediante cauzione prestata in una delle forme previste dalla normativa vigente (fideiussione bancaria o assicurativa), per l'importo da stabilirsi caso per caso in relazione all'importanza dell'attività svolta, al livello di rischio, al pregio dell'impianto sportivo concesso e all'ampiezza della fascia oraria di utilizzo. La cauzione dovrà coprire interamente il periodo di concessione e sarà acquisita dalla Società concessionaria contestualmente alla formalizzazione della concessione. La cauzione verrà restituita entro 30gg dal termine dell'utilizzo.

**Art. 8**  
**Potere ispettivo**

1. La Società concessionaria può in qualsiasi momento vigilare e controllare l'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione. Per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, può avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.
2. Qualora accerti, dopo aver disposto le opportune verifiche, situazioni irregolari, sotto tutti gli aspetti, ha facoltà di adottare le conseguenti ingiunzioni sanzionatorie ponderando la gravità dell'abuso e/o la reiterazione dello stesso successivamente alla formale contestazione al concessionario inottemperante.

**Art. 9**  
**Responsabilità e danneggiamenti alla struttura**

1. Gli utenti rispondono dei danni provocati alle strutture in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva. Qualora ne siano riscontrati alla struttura o alle attrezzature in essa contenute, la Società concessionaria segnalerà entro tre giorni dalla scoperta il fatto all'Amministrazione Comunale, producendo un rapporto dettagliato sull'avvenuto.
2. In accordo con la medesima Amministrazione Comunale, la Società concessionaria si riserva l'eventualità di richiedere agli utenti apposita cauzione su cui rivalersi a totale copertura dei danni, qualora questi siano stati causati da loro. Per i danni cagionati di entità superiore alla cauzione, risponde in solido il Presidente o Legale Rappresentante firmatario della richiesta di utilizzo della palestra.
3. Nel caso che il danno cagionato all'impianto non sia imputabile a un singolo utente o non ne sia individuata la responsabile, la Società concessionaria si riserva di ripartire le spese di riparazione dello stesso fra tutti coloro che utilizzano la struttura.